

Ai Responsabili dei Cpl
Ai Dirigenti di ambito territoriale
Loro sedi

OGGETTO: APPLICAZIONE DELL'ART. 19 DEL D.LGS 150/2015 ALLE PERSONE PRIVE DI LAVORO

Siamo a conoscenza che diversi soggetti privati, quali per esempio supermercati o istituti bancari, richiedono lo stato di disoccupazione per riconoscere a cittadini privi di occupazione dei benefici o agevolazioni di diversa natura.

Si sottolinea che la normativa nazionale (art. 19 del D.lgs. 150/2015) riconosce lo stato di disoccupazione solamente a quei cittadini che sono disponibili allo svolgimento di una attività lavorativa o di un percorso formativo. Per acquisire lo stato di disoccupazione il cittadino deve aderire presso il Centro per l'impiego ad un patto personalizzato finalizzato a trovargli un'occupazione.

La normativa dispone che non è possibile condizionare prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione, con riferimento alla condizione di **non occupazione**, per evitare l'inutile e ingiustificata registrazione come "disoccupato" da parte di cittadini **non disponibili allo svolgimento di una attività lavorativa**.

Si ribadisce quindi che non è possibile richiedere lo stato di disoccupazione per fini diversi dall'inserimento dei cittadini nel mondo del lavoro.

Non saranno più effettuate registrazioni relative allo stato di disoccupazione dai Centri per l'Impiego **per tutti coloro che non sono disponibili allo svolgimento di una attività lavorativa e sono solo interessati ad ottenere un beneficio o una agevolazione**.

Vi invitiamo pertanto a dare informazione della presente alle persone e ai soggetti giuridici interessati

Cordiali saluti

Paola Cicognani
Lettera firmata digitalmente